

## ART. 1 DEFINIZIONI

**ARERA:** Autorità di regolazione per Energia, Reti ed Ambiente istituita con Legge n. 481/1995. CAD: D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").  
**Cliente:** persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale e/o energia elettrica oggetto del Contratto per usi domestici o terziari. Codice Civile: testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 Marzo 1942 n. 2612. **Consumatore:** persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta, come definito dal comma 1, punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo, approvato con D.lgs. n. 206 del 6 Settembre 2005. **Punto di riconsegna (o PdR):** punto della rete di distribuzione, in cui Broni mette a disposizione il gas al Cliente. **PdR Servizio Pubblico:** PdR nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge attività di assistenza, così come definito alla lettera c) dell'articolo 2.3 del TIVG. **PdR Altri Usi:** PdR per usi diversi, così come definito alla lettera d) dell'articolo 2.3 del TIVG. **PdR Uso Domestico:** PdR nella titolarità di un cliente domestico, così come definito alla lettera a) dell'articolo 2.3 del TIVG. **PdR Condominio Domestico:** PdR relativo ad un condominio con uso domestico, così come definito alla lettera b) dell'articolo 2.3 del TIVG. **Punto di Prelievo (o POD):** punto di prelievo in cui Broni mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente. **Distributore Gas:** soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PdR del Cliente. **Distributore Elettrico:** soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica alla cui rete è connesso il POD del Cliente. **Contatore Gas:** insieme delle apparecchiature poste presso il PdR del Cliente atte a misurare i volumi di gas naturale prelevato, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas. **Contatore Elettrico:** insieme delle apparecchiature poste presso il POD del Cliente atte a misurare la quantità di energia elettrica prelevata, installato dal Distributore Elettrico. **Impianto Interno del Cliente:** complesso delle tubazioni ed accessori a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione che non comprende il contatore gas. **Contratto:** l'insieme delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) di gas e/o energia elettrica, dell'Allegato Economico, del Modulo di Proposta di Contratto e dei documenti allegati previsti dalle normative vigenti. **Firma Grafometrica:** è la firma apposta su tablet, equiparata quanto agli effetti giuridici alla firma autografa, se dotata delle caratteristiche della firma elettronica avanzata di cui agli artt. 55 e ss. Del D.P.C.M. del 22/02/2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali" ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71) e del CAD. **Punto di Fornitura (o PdF):** il PdR o il POD o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto - rispettivamente - la somministrazione di Gas o di Energia elettrica o di entrambi. **Fornitore:** Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., - con sede legale in Stradella, via Verdi n. 18, C.F. e P.IVA 01967760180, capitale sociale euro 600.000 -, di seguito Broni. **Parti:** Broni e Cliente. **Trasporto:** è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il POD del cliente finale. **Uso Domestico:** PdF relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il Gas. **Somministrazione:** si intende la somministrazione di Gas naturale e/o di Energia elettrica da parte di Broni al Cliente. Gas: Gas naturale. **Voltura:** variazione del Cliente finale titolare del PdF senza disalimentazione del punto stesso. **Switch:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a Broni per il PdF / i PdF oggetto del contratto. **Subentro:** l'operazione con cui il Cliente chiede l'avvio di un nuovo PdF o di un PdF precedentemente disattivato. **Modulo Proposta Contratto:** modulo contrattuale contenente la Proposta di Contratto, i riferimenti del Cliente, i dati tecnici della fornitura, nonché le relative modalità di pagamento. **CGF:** le presenti Condizioni Generali di Fornitura. **Condotta:** insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto (di seguito anche "condotte di trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "condotte per la distribuzione). **Cliente finale titolare di POD disalimentabile:** è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della fornitura; **Cliente finale titolare di POD non disalimentabile:** è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'esercente la vendita. **CMOR:** corrispettivo eventualmente addebitato al Cliente da Broni in ragione di situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore di Energia elettrica e Gas Naturale, ai sensi della Delibera 3 agosto 2017, 593/2017/R/com, Allegato A "Testo Integrato del sistema indennitario a carico del Cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale" (TSIND). **Clienti produttori di energia elettrica:** si intendono i clienti finali all'interno del cui stabilimento sia dislocata una centrale di produzione elettrica connessa con la rete di distribuzione (o trasmissione) con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli auto produttori come definiti dal D.Lgs. 79/99, - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica - inclusa la piccola generazione elettrica ovvero gli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW, ivi inclusa anche la micro generazione, vale a dire l'insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 50 kW. **Allegato Economico:** documento che disciplina le condizioni economiche per la fornitura di Gas e/o Energia elettrica. **Delibera 302/2016/R/com del 09/06/2016:** è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura. **Delibera 487/2015/R/eel del 14/10/2015:** è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A disciplina le modalità con le quali, mediante il SIL, viene data esecuzione fisica ad un contratto di fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo (switching elettrico). **Delibera 77/2018/R/com del 8/02/2018:** è la deliberazione dell'ARERA che detta le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale (switching gas). **Delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014:** è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A definisce la "Bolleteria 2.0" recante i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o gas distribuito a mezzo reti urbane. **TIBEG:** Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013 (c.d. "Bonus

sociale per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale"). **TIC:** Testo Integrato delle condizioni economiche del servizio per l'erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla Delibera 568/2019/R/eel del 27/12/2019. **TICO:** Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla Delibera 209/2016/E/com del 5/05/2016. **TIF:** Testo integrato in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016. **TIME:** Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato B alla Delibera 568/2019/R/eel del 27/12/2019. **TIMG:** Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011. **TIMOE:** Testo Integrato Morosità Elettrica, Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29/05/2015. **TIQE:** Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A della Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22/12/2015. **TIQV:** Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016. **TIRV:** Testo Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria, Allegato A alla Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6/04/2017. **TISG:** Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement), Allegato A alla Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 19 aprile 2019. **TIS:** Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (settlement), Allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09 del 30/07/2009. **TIT:** Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A alla Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23/12/2015. **TIV:** Testo Integrato Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 301/2012/R/EEL del 19/07/2012, recante "Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico per l'erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali". **TIVG:** Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009. **Qualità Commerciale:** Broni pubblica sul proprio sito i livelli di qualità dei servizi di vendita di Gas naturale e energia elettrica secondo quanto previsto dal TIQV. **Sito internet:** www.bronistradellagaseluce.it.

## ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO; DURATA

2.1 Oggetto del Contratto è la somministrazione da parte di Broni di gas naturale e/o energia elettrica presso il PdF del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nel Modulo di Proposta di Contratto, regolata dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, fatte salve le condizioni stabilite negli Allegati economici, che costituiscono, parte integrante e sostanziale del presente contratto. Ai fini dell'esecuzione del Contratto e nell'interesse del Cliente stesso, Broni stipulerà i contratti di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. I rapporti contrattuali di fornitura di gas naturale e energia elettrica, benché contestualmente attivati e congiuntamente regolamentati dalle presenti Condizioni Generali, debbono considerarsi a tutti gli effetti come autonomi tra loro. Il gas e/o l'energia elettrica somministrati da Broni saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente nel/nei PdF indicato/i nel Modulo di Proposta di Contratto. Il Cliente si impegna a comunicare a Broni ogni variazione relativa ai dati riportati nel Modulo di Proposta di Contratto e si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni inserite nel contratto. 2.2 Il contratto ha una durata indeterminata, salvo contrasto con norme imperative, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12.

## ART. 3 DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA: MANDATI DEL CLIENTE. RISOLUZIONE CONTRATTO GAS EX ART. 19.2 TIMG.

3.1 Broni provvederà a stipulare per il/i POD oggetto del presente contratto e per conto del Cliente il Contratto di trasporto con il Distributore locale elettrico e il Contratto di dispacciamento con Terna. A tale fine il Cliente, con la sottoscrizione del Modulo di Proposta di Contratto, conferisce a Broni mandato senza rappresentanza a titolo gratuito e senza obbligo di rendiconto in deroga all'art. 1713 c.c. e si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria nei tempi e nei modi richiesti. Il Cliente conferisce altresì a Broni mandato con rappresentanza a sottoscrivere il "Contratto per il Servizio di Connessione alla rete elettrica", allegato al contratto di trasporto, per tutti i punti di prelievo oggetto del presente contratto. Il Cliente autorizza Broni a conferire a propria volta i suddetti mandati ad un soggetto terzo abilitato ai sensi dell'art. 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario").  
 3.2 Rimane inteso che, ai sensi dell'art. 1715 c.c., Broni non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Contratti di trasporto e dispacciamento.  
 3.3 L'erogazione del pubblico servizio di trasporto dell'energia elettrica, inteso come trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato dall'ARERA ai sensi del TIT e dalle disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione di cui al TIC.  
 3.4 I corrispettivi per il servizio di trasmissione, di misura e di distribuzione sono stabiliti periodicamente dall'ARERA e sono posti interamente a carico del Cliente. I corrispettivi per il servizio di dispacciamento, così come regolamentati dalla Delibera 111/06 es.m.i., e come riportati nelle condizioni particolari di fornitura di cui agli allegati economici e alla Proposta di Contratto, sono posti a carico del Cliente.  
 3.5 Broni o il soggetto dalla stessa designato, in qualità di mandatario del contratto di trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle bande di importazione con l'estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione in corso di fornitura, indette da TERNA o da altri Organi competenti relativamente al periodo di pertinenza della fornitura. In ogni caso, il Cliente qualora richiesto sarà tenuto a rilasciare a favore di Broni o del soggetto dalla stessa designato ai sensi del predetto punto 3.1 apposito mandato gratuito in forma scritta per la partecipazione alle procedure di assegnazione come sopra specificate.

3.6 Il Cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni di trasporto (reperibili anche sul sito [www.bronistradellagaseluce.it](http://www.bronistradellagaseluce.it)) e delle condizioni di dispacciamento (reperibili anche sul sito [www.terna.it](http://www.terna.it), come da schema di contratto allegato al Codice di Rete). Il Cliente dichiara, inoltre, di avere noto in ogni sua parte il Contratto per il servizio di connessione per averne preso visione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni che, in forza del mandato ricevuto, Broni richiederà per conto del Cliente al Distributore locale nell'ambito del servizio di connessione: i) la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, ii) la voltura e il subentro, iii) la variazione di potenza di un Punto di prelievo già attivo, iv) la verifica del corretto funzionamento del contatore. In particolare, il Cliente ha diritto in qualsiasi momento a richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura al Distributore competente, avvalendosi di Broni per l'inoltro della richiesta. L'onere di tale verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all'accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente.

3.7 Ogni contributo di spesa richiesto dal Distributore locale in forza del Contratto per il servizio di connessione sarà a carico del Cliente e verrà addebitato da Broni nella prima fattura utile, unitamente al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dovuto a Broni per ciascuna prestazione nella misura indicata nel successivo articolo 6.

3.8 I servizi di trasporto, dispacciamento e connessione cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del presente Contratto.

3.9 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, qualora Broni non sia anche utente dei servizi di trasporto e dispacciamento, l'efficacia del Contratto di fornitura rimarrà risolutivamente subordinata all'eventuale risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del TIMOE. In tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'All. B della deliberazione 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dall'esercente la salvaguardia.

3.10 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora Broni non sia anche utente del servizio di distribuzione, l'efficacia del contratto di fornitura rimarrà risolutivamente subordinata all'eventuale risoluzione del contratto tra l'utente del servizio di distribuzione con Broni (controparte commerciale), per inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19.2 del TIMG. In tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'art. 27bis della delibera ARERA n.138/04; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

#### **ART. 4 PROPOSTA DI CONTRATTO; ACCETTAZIONE; RIPENSAMENTO E RISOLUZIONE.**

4.1 La proposta di contratto può essere formulata dal Cliente tramite:

- sottoscrizione del Modulo di Proposta Contratto cartaceo;
- sottoscrizione del Modulo elettronico disponibile su tablet; l'apposizione della firma grafometrica su tablet si intende "sottoscrizione" a tutti gli effetti del Contratto;
- Modulo Elettronico, qualora disponibile a portale sul sito [www.bronistradellagaseluce.it](http://www.bronistradellagaseluce.it): la selezione dell'apposita funzione/tasto "INVIA PROPOSTA" si intende "sottoscrizione" ai fini del Contratto;
- per via telefonica, qualora disponibile: la formulazione telefonica della Proposta di Contratto si intende "sottoscrizione" ai fini del Contratto.

In caso di apposizione della firma grafometrica o formulazione telefonica, Broni invia copia integrale della documentazione contrattuale in forma cartacea o, previo consenso in forma elettronica, all'indirizzo mail fornito dal Cliente. In caso di formulazione on-line, Broni invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente. La proposta di contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1329 del Codice Civile ed è valida per i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione.

4.2 Diritto di ripensamento. Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro i quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto, mediante: Raccomandata A.R. all'indirizzo Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. - Direzione Amministrativa, via Verdi, 18 27049 Stradella (PV), o a mezzo email all'indirizzo [clienti@bsgaseluce.it](mailto:clienti@bsgaseluce.it); o a mezzo pec all'indirizzo [bronistradellagaseluce@legalmail.it](mailto:bronistradellagaseluce@legalmail.it). Ai fini del rispetto del suddetto termine si tiene conto della data di invio della comunicazione di ripensamento; in ogni caso, ai sensi del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l'onere della prova di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento. Per l'esercizio del ripensamento il Cliente può utilizzare, ma non è obbligatorio, l'apposito Modulo di Ripensamento reperibile anche sul sito [www.bronistradellagaseluce.it](http://www.bronistradellagaseluce.it) e nella documentazione contrattuale.

4.3 Accettazione. In caso di accettazione della proposta di contratto da parte di Broni, quest'ultima ne darà comunicazione scritta all'indirizzo indicato dal Cliente entro 45 giorni dalla ricezione della proposta. Il contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione scritta da parte di Broni, che può essere relativa ad una sola o ad entrambe le forniture gas e/o energia elettrica. L'accettazione potrà legittimamente intervenire anche limitatamente ad una sola delle due forniture richieste. Per i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali o attraverso forme di comunicazione a distanza (ad es. contratto telefonico, contratto on-line) si applicano le misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di cui al TIRV, ferme le previsioni in materia di cui al Codice del Consumo per i Clienti domestici. Inizio somministrazione. Il Contratto ha esecuzione con l'inizio della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Broni al Cliente nella comunicazione di accettazione della proposta di contratto e presa in carico della/e fornitura/e; la data di inizio della/e somministrazione/i verrà, altresì, indicata (almeno) anche nella prima fattura utile emessa da Broni e, in ogni caso, Broni informerà il Cliente con comunicazione scritta dell'eventuale ritardo della fornitura rispetto alla data prevista e delle relative cause che

l'hanno determinato. Nel caso di Voltura o Subentro il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dall'Allegato A della Delibera ARERA 102/2016/R/com (GAS) e dall'Allegato della Delibera ARERA 398/2014/R/eel (E.E.) e comunque secondo le tempistiche indicate nell'Allegato Economico. Le date di attivazione saranno indicate da Broni al Cliente con apposita comunicazione in aderenza al TIQE e RQDG. Qualora il Contratto di fornitura venga concluso con un Cliente domestico fuori dei locali commerciali o a distanza, le attività necessarie all'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento, salvo che il Cliente presenti un'espressa richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso tale termine. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al/ai Fornitore/i i costi eventualmente sostenuti per l'attivazione, la voltura, l'intervento di lettura, la disattivazione della fornitura previsti dal Distributore e i costi riconosciuti al venditore per la prestazione commerciale in una quota fissa pari ad euro 23,00 per ciascuna prestazione eseguita. Qualora sia stata avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di fornitura sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

4.3.1. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserciti il diritto di ripensamento nei confronti del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe:

- essere garantita, nei casi in cui non fosse già stata avviata dal nuovo esercente, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto, oppure dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a permettere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente stesso;

- essere avviata dal nuovo esercente per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.

Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PdR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente. Qualora il contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Broni, lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di alcuna delle Parti, con comunicazione scritta da parte di Broni al Cliente.

4.4 Recesso prima dell'esecuzione e Condizione risolutiva. In caso di switch per somministrazione di Energia elettrica e/o Gas, Broni si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, con comunicazione scritta al Cliente qualora dalle informazioni messe a disposizione dal SII al momento della richiesta di switch (ai sensi per l'energia elettrica dell'allegato A alla delibera 258/2015/R/com e, per il gas, dell'allegato A della delibera ARG/GAS 99/11), risulti sussistere in relazione al/ai Pdf oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: 1) il Pdf risulta chiuso a seguito di intervento di chiusura dello stesso per sospensione della fornitura per morosità; 2) il Pdf sia oggetto di richiesta di un indennizzo in corso; 3) il Pdf provenga dai servizi di ultima istanza; 4) il Pdf sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il Pdf lo sia stato almeno una volta negli ultimi dodici mesi precedenti la data di richiesta di Switch in corso; 5) il Pdf risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di gas). Nel caso in cui Broni eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch, non verrà data esecuzione al contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti e verrà meno l'efficacia del recesso del contratto con il precedente Fornitore. Il Cliente è, pertanto, informato che all'atto della richiesta di switching, ed ai fini dell'eventuale esercizio della relativa revoca, vengono messe a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al PdR e/o POD oggetto della medesima richiesta di switching: a) l'eventuale chiusura del PdR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo/i POD e/o PdR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del PdR e/o POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR e/o POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; f) l'accessibilità o meno del PdR. A prescindere dalle casistiche di cui all'elenco sopra riportato, Broni si riserva la possibilità di non procedere alla attivazione della fornitura senza che da questo possa derivare alcun onere nei confronti di Broni Stradella Gas e Luce S.r.l.

#### **ART. 5 RIFERIMENTI NORMATIVI**

5.1 Per quanto non previsto dal presente Contratto sono applicabili le leggi vigenti nonché le deliberazioni aventi carattere inderogabile emanate dall'ARERA ovvero da altri Enti e/o Autorità competenti. Tutti i riferimenti normativi nazionali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le Deliberazioni dell'ARERA pubblicate sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it) (sezione "Atti e Provvedimenti") sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni. Il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell'ARERA obbligatorie e non derogabili. 5.2 Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Delibera 223/2016/R/gas ("Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020"). Per ulteriori informazioni circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet [www.arera.it](http://www.arera.it). In caso di sinistro è sufficiente richiedere a Broni o scaricare dal sito del Cig ([www.cig.it](http://www.cig.it)) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua

parte, al Cig stesso all'indirizzo indicato nel modulo.

## ART. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

6.1 Per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica i corrispettivi che il Cliente si obbliga a corrispondere a Broni sono indicati nell' "Allegato Economico", unitamente agli ulteriori corrispettivi previsti ai seguenti punti 6.2, 6.3 e 7.7. L'Allegato Economico prevale sulle presenti CGF, ove discordanti.

6.2 Per la somministrazione di energia elettrica, il prezzo indicato nell'Allegato economico si intende al netto delle perdite di rete, dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento, distribuzione e oneri di sistema pari all'importo determinato dall'ARERA o da altro organismo competente per i clienti del mercato libero ed applicabili a ciascun tipo di punto di prelievo pubblicate sul sito della ARERA [www.arera.it](http://www.arera.it) o di qualsiasi altro organismo competente (come nel caso di Terna S.p.A., al sito [www.terna.it](http://www.terna.it)). Per le utenze in Bassa Tensione (BT) verrà addebitato un corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione pari alla componente PCV come definita dal TIV. Tutti i corrispettivi sono da ritenersi al netto delle imposte erariali ed addizionali nonché dell'IVA e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile al Contratto e alla fornitura. Tali oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed esposti in fattura in voce separata. Diritti fissi. Fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni di cui al TIC, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore stesso un diritto fisso minimo, pari a € 23 secondo quanto previsto dall'art. 11 del TIV; a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate: attivazione, disattivazione della somministrazione, voltura e subentro, variazione di potenza di una somministrazione già attiva. Qualora risultasse superiore la variazione verrà specificata nel preventivo. I predetti importi verranno fatturati nella prima fattura utile successiva alle modifiche stesse. Nel caso di addebito a Broni di oneri relativi all'applicazione del TSIND relativo al sistema indennitario (Cmor) e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, Broni avrà diritto di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile.

Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto una qualsiasi componente dovesse subire delle variazioni e/o dovessero esserne introdotte di nuove, di esse si terrà conto ai fini della determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di dette variazioni sarà data informazione al Cliente nella prima fattura in cui queste modifiche troveranno applicazione.

Tutte le somme che Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. sia obbligata ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni ed atti adottati dall'ARERA, saranno posti a carico del Cliente.

6.3 Per la somministrazione di gas, nell'Allegato Economico sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. Le Condizioni economiche contenute nell'Allegato economico prevalgono sulle CGF, ove discordanti. A fronte di richieste da parte del Cliente di preventivi di spesa esclusivamente per interventi tecnici quali nuovi allacci alla rete distributiva, modifica impianti gas naturale in essere, attivazioni, disattivazioni PdR e voltura dati anagrafici del Cliente, la cui esecuzione è di competenza del Distributore, Broni addebiterà un importo pari a: 10% sul costo del prezzario del Distributore Gas per gli interventi di nuovi allacci alla rete distributiva e modifica impianti gas naturale; 60 euro totali per la richiesta di attivazioni e disattivazioni di PdR con calibro contatore fino al G6; 75 euro totali per la richiesta di attivazioni e disattivazioni di PdR con calibro contatore oltre al G6; Costi accertamenti documentali del distributore sulle prime attivazioni da aggiungere al costo di posa del contatore: 47 euro fino a 35 kw; 60 euro da 35 kw a 350 kw; 70 euro oltre 350 kw. In caso di accertamenti documentali del Distributore con esito negativo verranno riaddebitati i relativi costi; 55 euro per le richieste di voltura dei dati anagrafici del Cliente (comprensivo del costo addebitato dalla locale società di distribuzione). Qualsiasi tipo di altra richiesta formulata dal Cliente, verrà eseguita da Broni senza ulteriori addebiti al Cliente. Servizio Polizza Caldaia. Broni, esclusivamente per i Clienti non domestici per cui sia previsto il servizio nel Modulo di Proposta di Contratto, si impegna ad erogare il servizio di "Indennizzo Sinistri Caldaie" nei termini e condizioni presenti sul sito [www.bronistradellagaseluce.it](http://www.bronistradellagaseluce.it). Broni si riserva la possibilità di modificare i termini e le condizioni del servizio di cui al presente articolo in ogni momento, unicamente mediante la pubblicazione sul sito [www.bronistradellagaseluce.it](http://www.bronistradellagaseluce.it), senza preavviso alcuno e senza darne comunicazione e/o avviso al Cliente. Nel caso di addebito a Broni di oneri relativi all'applicazione del sistema indennitario (Cmor) e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, Broni avrà diritto di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile. Corrispettivi per i servizi di distribuzione, trasporto. Sono a carico del Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti da Broni nei confronti del Distributore Gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas e alle prestazioni di natura tecnica, incluse le eventuali spese amministrative e le spese previste dal Distributore Gas per l'attivazione/riattivazione della fornitura, ovvero per l'apertura del Contatore Gas. I corrispettivi dovuti per il trasporto del gas nell'impianto di distribuzione sono riferiti all'anno solare e possono subire variazioni automatiche, come stabilito dalla Delibera 24 luglio 2014 n. 367/2014/R/gas. Sono altresì fatturati al Cliente, i corrispettivi stabiliti dall'ARERA con riferimento ai servizi di trasporto e di stoccaggio, come definite dalla Delibera n. 138/03 e alla componente a copertura degli oneri aggiuntivi relativi alla fornitura di gas naturale di cui al TIVG.

## ART. 7 RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

7.1 Quantificazione dei consumi Gas. Il Distributore Gas è responsabile dell'attività di misura dei consumi; la rilevazione dei consumi avviene tramite rilevazione del Contatore Gas da parte del Distributore Gas e/o tramite autolettura da parte del Cliente con trasmissione della stessa a Broni all'indirizzo di posta elettronica dedicato [clienti@bsgase.it](mailto:clienti@bsgase.it), al numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 0385.246726, sull'area riservata ai clienti del sito [www.bronistradellagaseluce.it](http://www.bronistradellagaseluce.it), sulla APP scaricabile da Play Store e App Store.

L'esecuzione dei tentativi di rilevazione della lettura del Contatore Gas avviene secondo le periodicità minime stabilite dal TIVG: a) almeno un tentativo di raccolta l'anno per i PdR con consumo fino a 500 Smc/anno; b) almeno due tentativi di raccolta l'anno per i PdR con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) almeno tre tentativi di raccolta l'anno per i PdR con superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) un tentativo di raccolta mensile per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno. In caso di tentativo di raccolta non andato a buon fine il Distributore indica al Cliente, con apposita nota cartacea, la possibilità di effettuare l'autolettura secondo le modalità e tempistiche previste dal Fornitore. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Gas. Broni mette a disposizione del Cliente il servizio di autolettura, indicando in ogni fattura le modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasmettere il dato. Nel rispetto delle previsioni di cui al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell'autolettura o il rifiuto nell'ipotesi in cui il dato risulti palesemente errato, in quanto diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza. L'autolettura validata è equiparata ad una misura rilevata validata. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture rilevate dal Distributore gas o da autoletture, i consumi verranno stimati in relazione ai dati storici di consumo del Cliente e/o destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui il Cliente stesso dispone, nonché all'andamento climatico. Broni nel momento in cui entrerà in possesso dei dati di lettura, emetterà fattura di conguaglio. I consumi rilevati come sopra indicato, saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. L'attribuzione dei consumi di gas del Cliente avviene su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesattezza della fatturazione, il Cliente può chiedere l'eventuale rettifica della fattura che, in caso di fattura già pagata, verrà gestita secondo le modalità previste dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas, Broni, relativamente al periodo di malfunzionamento, fatturerà i consumi come ricostruiti dal Distributore Gas, secondo quanto previsto dalla RQDG art. 56 e dalla Delibera 572/2013/R/gas. La periodicità di fatturazione è la seguente: mensile per tutti i PdR, indipendentemente dal consumo annuale, con tipologia di prelievo diversa dal riscaldamento individuale, cottura ed acqua calda, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici risultino inferiori del 90% ai consumi medi mensili (tale deroga non si applica ai Clienti il cui consumo sia uguale o superiore a 5.000 Smc/anno); bimestrale per i PdR, con tipologia di prelievo quale riscaldamento individuale, cottura ed acqua calda, salvo diversa indicazione da parte del Cliente o salvo diversa previsione nelle condizioni particolari del Contratto contenute negli Allegati Economici e/o nella Proposta di Contratto e con esclusione, in ogni caso, dei Clienti domestici il cui consumo di gas naturale sia uguale o superiore a 5.000 Smc/anno per i quali l'emissione dei documenti di fatturazione avverrà con frequenza mensile in conformità alle previsioni del TIF.

7.2 Quantificazione dei consumi di energia elettrica. Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi ed è tenuto ad effettuare:

- Con riferimento ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare ai livelli di performance di cui all'allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel e s.m.i. (il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura, con frequenza giornaliera, secondo tempistiche coerenti con i livelli attesi di performance definiti dalle Deliberazioni 87/2016/R/eel, s.m.i., 646/2016/R/eel e 306/2019/R/eel)
- Con riferimento ai punti di misura trattati orari ai sensi del TIS il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare agli obblighi di messa a disposizione di cui all'articolo 23 (il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono)
- per i punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base del quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;
- per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, un tentativo di rilevazione dei dati misura: a) almeno una volta ogni 4 mesi, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base delle letture effettive trasmesse dal Distributore Elettrico locale e/o tramite autolettura da parte del Cliente con trasmissione della stessa a Broni all'indirizzo di posta elettronica dedicato: [clienti@bsgase.it](mailto:clienti@bsgase.it), al numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 0385.246726, sull'area riservata ai clienti del sito [www.bronistradellagaseluce.it](http://www.bronistradellagaseluce.it); qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore Elettrico locale o dal cliente finale in tempo utile (5° giorno di ciascun mese successivo al mese oggetto di fatturazione), la fatturazione avviene in base ai consumi storici. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. Nel rispetto delle previsioni di cui al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell'autolettura o il rifiuto nell'ipotesi in cui il dato risulti palesemente errato, in quanto diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza. L'autolettura validata è equiparata ad una misura rilevata validata. Broni provvederà alla fatturazione dei consumi di energia elettrica con la seguente periodicità: - bimestrale per i Clienti energia elettrica domestici e non domestici connessi in BT con potenza inferiore a 16,5 kW, salvo diversa indicazione da parte del Cliente o diversa previsione contenuta negli Allegati o Proposta di Contratto; - mensile per i Clienti energia elettrica non domestici connessi in BT con potenza superiore a 16,5 kW o per i Clienti per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero o connessi in MT.

7.3 Il Cliente sarà responsabile dell'eventuale manomissione del Contatore Gas e/o Elettrico; ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di gas e o di energia elettrica non misurato darà facoltà a Broni, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere il Contratto con riferimento alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

7.4 Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Gas e/o Elettrico la verifica del contatore Gas e/o Elettrico installato; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Broni al Distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della Parte che ne abbia fatto richiesta.

7.5 Prodotto Sicuro e Rata Costante. Laddove applicato, con la chiusura del rapporto contrattuale, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. disdetta del Cliente; chiusura dell'utenza per morosità; risoluzione contrattuale da parte di Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni procederà, in qualsiasi momento, alla fatturazione di conguaglio dei consumi al Cliente. Qualora nel corso della fornitura si dovessero verificare variazioni, sia in positivo che in negativo, del consumo annuo effettivo del Cliente in misura pari o superiore al 10% del consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nell'allegato economico, Broni si riserva la facoltà di modificare l'importo Fisso mensile, sia in positivo che in negativo, indicato nell'Allegato Economico, mediante comunicazione scritta al Cliente via mail, posta o sms.

7.6 Formula Consumi Costanti Gas. Laddove applicata l'Opzione con la chiusura del rapporto contrattuale e/o con la revoca dell'opzione, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. disdetta del Cliente; chiusura dell'utenza per morosità; risoluzione contrattuale da parte di Broni ex art. 1456 c.c. etc.), Broni procederà, in qualsiasi momento, alla fatturazione a) di conguaglio dei consumi al Cliente e b) di addebito/accredito a consuntivo di tutte le componenti non fatturate e non incluse nella tariffa Rata Costante. Qualora nel corso della fornitura si dovessero verificare variazioni dei componenti della rata, sia in positivo che in negativo, quali ad esempio del consumo annuo effettivo del Cliente superiore o inferiore rispetto al consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nel Modulo di Proposta di Contratto, Broni si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la rata costante mensile, sia in positivo che in negativo, mediante comunicazione scritta al Cliente. In caso di revoca da parte del Cliente dell'opzione Formula Consumi Costanti Gas o del Prodotto Sicuro e Rata Costante, Broni applicherà alla fornitura in corso le tariffe previste nell'Allegato Economico.

7.7 Ciascuna fattura di periodo per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. In caso di mancato rispetto del predetto termine Broni riconosce al Cliente, in occasione della prima fattura utile, l'indennizzo automatico previsto dall'art. 16 del TIF. Sul sito internet <http://guidabolletta.bronistradellagaseluce.it/> è disponibile la guida alla bolletta di gas ed energia elettrica che spiega le voci fatturate e guida alla lettura della bolletta 2.0. È altresì disponibile allo stesso indirizzo in cui si potrà trovare il link al Glossario dell'ARERA.

## ART. 8 PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; MANCATO PAGAMENTO

8.1. Pagamenti Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali e comunque utilizzando ogni altra modalità messa a disposizione da Broni, come riportate in bolletta. In caso di domiciliazione bancaria o postale, le fatture, al cui pagamento provvederà direttamente l'Azienda di credito mediante addebito in conto, saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta all'Azienda stessa la relativa richiesta di Broni. Le fatture continueranno ad essere inviate da Broni al Cliente e saranno contrasse-gnate con apposita dicitura e sovrastampa. Si raccomanda di verificare la presenza su ciascuna fattura della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa comporta per il Cliente l'obbligo del pagamento entro i termini indicati in fattura, onde evitare l'applicazione di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. L'eventuale richiesta di revoca della domiciliazione avrà effetto dalla prima data utile. Il pagamento non potrà essere differito o ridotto per nessun motivo, salvo il rispetto di eventuali disposizioni normative obbligatorie al riguardo, neanche in presenza di contestazione. Il pagamento a mezzo di assegni bancari o postali, a scanso di indebiti pagamenti, dovrà avvenire con espressa dicitura "non trasferibile". Ad ogni modo i predetti assegni verranno contabilizzati esclusivamente salvo buon fine. I pagamenti effettuati in difformità delle disposizioni succitate esimeranno Broni da ogni responsabilità in ordine all'estinzione del proprio credito nei confronti del Cliente.

8.2. Interessi di mora. Qualora un Cliente sia un Consumatore, in caso di ritardato pagamento sul termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal presente contratto sarà applicato sulle somme scadute l'interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 punti percentuali. Qualora un Cliente non rientri nella categoria sopra indicata, in caso di ritardato pagamento sul termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal presente Contratto, sarà applicato sulle somme scadute l'interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. n. 231/02 in vigore alla data dell'inadempimento. I maggiori costi sostenuti e le spese per l'incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal presente contratto saranno a carico del Cliente al quale verranno automaticamente addebitate. Inoltre, Broni si riserva il diritto di addebitare un forfait di 5 euro per ogni mancato pagamento.

8.3. Azioni in caso di mancato o ritardato pagamento. Nel caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, Broni potrà costituire in mora il Cliente con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno a) non inferiore a 25 giorni solari dalla ricezione, da parte del cliente finale connesso in bassa tensione, della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora – decorso il quale, in caso di mancato pagamento, potrà essere richiesta la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza; b) non inferiore a 40 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale diverso da quello di cui alla precedente lettera a) della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora – decorso il quale, in caso di mancato pagamento, potrà essere richiesta la sospensione della fornitura; e in tutti gli altri casi in linea on le normativa vigente, richiedendo l'invio dei documenti dai quali si evinca l'avvenuto pagamento al numero fax 0184/464299 o all'indirizzo e-mail [crediti@bsgaseluce.it](mailto:crediti@bsgaseluce.it).

Decorsi inu lmente 3 (tre) giorni lavora vi dalla scadenza del termine ul mo indicato nella diffida, Broni potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito. Per i Clienti finali in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche, il Distributore procede, in luogo dell'immediata sospensione, alla riduzione della potenza pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza, in caso di persistente morosità, Broni potrà procedere alla materiale sospensione della fornitura. Il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura. A seguito del pagamento da parte del Cliente degli importi insoluti e della relativa comunicazione a Broni dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, Broni chiederà al Distributore la riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dall'art. 66 della RQDG per la fornitura di gas naturale e con le modalità e tempistiche di cui all'art. 90 del TIQE per la fornitura di energia elettrica. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e Broni avrà facoltà di dichiarare risolto contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: i) la cessazione amministrativa per morosità del PdR; ii) la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare a Broni le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento del maggiore danno subito dal Fornitore. Nel caso il Distributore non abbia potuto effettuare la predetta sospensione della fornitura (es. contatore non accessibile), Broni potrà richiedere, se fattibile, l'intervento di interruzione della somministrazione, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso, il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Ove non sia stato possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura: - per il gas naturale, sarà diritto di Broni risolvere il Contratto di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456 c.c. e richiedere al Distributore competente la cessazione amministrativa in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG; in tale caso Broni sarà tenuta a trasmettere al Distributore Gas e/o Distributore Elettrico, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas e/o Contatore Elettrico ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. Con riferimento ai clienti domestici le spese di disattivazione e di riattivazione a seguito di morosità sono a carico del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diritto fisso di Broni pari a 20 euro oltre i costi addebitati dal distributore. Con riferimento ai clienti non domestici e ai Condomini, le spese di disattivazione e di riattivazione a seguito di morosità sono a carico del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diritto fisso di Broni pari a 124,58 euro oltre i costi addebitati dal distributore. Broni, inoltre addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il risarcimento dei danni subiti da Broni. Nel caso di morosità del Cliente che rientri nella categoria di "cliente finale non disalimentabile" ai sensi della normativa vigente verranno seguite, previa risoluzione da parte di Broni del Contratto di fornitura con il Cliente ex art. 1456 c.c., le procedure previste dall'art. 24 del TIMOE in modo che il Cliente non venga disalimentato.

- per l'energia elettrica, sarà diritto di Broni risolvere il Contratto di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456 c.c. e comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla Deliberazione 487/2015/R/eel. In deroga a quanto sopra, Broni può richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di gas e/o energia elettrica al Distributore Gas e/o Distributore Elettrico, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas e/o Contatore Elettrico ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. Con riferimento ai clienti domestici le spese di disattivazione e di riattivazione a seguito di morosità sono a carico del Cliente e sono pari, per ciascuna singola operazione, al diritto fisso di Broni pari a 20 euro oltre i costi addebitati dal distributore. Broni, inoltre addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il risarcimento dei danni subiti da Broni. Nel caso di morosità del Cliente che rientri nella categoria di "cliente finale non disalimentabile" ai sensi della normativa vigente verranno seguite, previa risoluzione da parte di Broni del Contratto di fornitura con il Cliente ex art. 1456 c.c., le procedure previste dall'art. 24 del TIMOE in modo che il Cliente non venga disalimentato.

8.4 Broni è tenuta a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente; 20 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità e Broni, nonostante la Raccomandata A.R. di cui sopra sia stata inviata, non abbia rispettato le tempistiche sopra descritte. In tutti questi casi Broni non richiederà a Cliente nessun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.

## ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Oltre che in tutte le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle specifiche clausole previste dalle presenti CGF, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Broni si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con una semplice dichiarazione, in caso di: a) mancato pagamento da parte del Cliente di due fatture anche non consecutive, intendendosi come mancato pagamento il superamento del termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento; b) istanza di liquidazione, anche volontaria, concordato preventivo - anche in continuità aziendale -, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente e attivazione o domanda per attuare una delle procedure previste dal Decreto legislativo del 12/01/2019 - N. 14 e s.m.i.; c) procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecutiva a carico del Cliente; d) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o segnalazione in Centrale Rischi; e) ricevimento da parte di Broni della comunicazione della compagnia di assicurazione o bancaria, relativa alla segnalazione del venir meno (anche parziale) della copertura assicurativa o bancaria relativa al credito commerciale, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente stesso; f) cessazione dell'attività imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; g) mutamento delle condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Cliente; h) falsità delle dichiarazioni rilasciate dal Cliente nella documentazione contrattuale e nei relativi allegati; i) avvenuta sospensione per morosità di altro contratto di fornitura del Cliente con Broni o con una società del Gruppo.

9.2 Nelle ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c. previste nel presente Contratto, comprese le predette ipotesi di cui al punto 9.1, la risoluzione opererà di diritto non appena Broni manifesterà espressamente e per iscritto la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, salvo il diritto di Broni al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione dell'esecuzione-

one del contratto, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del Cliente.

#### **ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E CESSIONE DEL CREDITO**

10.1 Per la somministrazione di gas e/o di energia elettrica, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, Broni si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in qualsiasi momento, il versamento di un deposito cauzionale calcolato in funzione del consumo annuo di gas naturale e/o di energia elettrica del Pdf o di una fideiussione bancaria.

In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale versato dal Cliente questi sarà tenuto a reintegrarlo immediatamente. In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, sarà facoltà di Broni risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).

Al Cliente che non abbia pagato puntualmente alla scadenza due o più fatture, anche se non consecutive tra loro, nell'arco di 12 mesi, Broni si riserva la facoltà di richiedere l'attivazione della domiciliazione bancaria o postale e, in difetto, di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

10.2 Laddove venga richiesta la fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere prestata da un primario istituto di credito di gradimento di Broni, per tutta la durata della fornitura e a tutela di tutte le obbligazioni che il Cliente si assume con la stipula del Contratto, e deve avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida solamente se costituita a prima richiesta assoluta di Broni e dovrà prevedere l'espressa rinuncia della banca al diritto di opporre eccezioni al creditore garantito, l'esclusione dell'obbligo di quest'ultimo di proporre o proseguire iniziative nei confronti del debitore principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diritti sanciti dagli artt. 1944 e 1957 cod. civ.. Qualora detto importo venga riscosso in tutto od in parte da Broni, il Cliente è tenuto a ricostituire immediatamente la fideiussione per l'intero ammontare. Il Cliente è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi delle disposizioni delle presenti CGF. In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della fideiussione, sarà facoltà di Broni risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). La verifica dell'affidabilità creditizia e l'eventuale richiesta di garanzie finanziarie (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) potranno essere effettuate e/o fatturate anche in corso di fornitura.

10.3 In caso di voltura, Broni si riserva il diritto di verificare l'affidabilità creditizia del Cliente e, in caso lo ritenga necessario, di richiedere quanto previsto dagli artt. 10.1 e 10.2. Qualora il Cliente non rispetti le clausole 10.1 e 10.2 Broni Stradella Gas e Luce si riserva il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Cliente agli indirizzi da quest'ultimo comunicati nel Modulo di Proposta di Contratto e di rimettere il Pdf sul mercato di maggior tutela o di salvaguardia, sul servizio di default o di ultima istanza, a seconda della competenza in funzione della tipologia di Cliente e fornitura.

10.4 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Broni, nel caso di mancata prestazione o ricostituzione da parte del Cliente delle garanzie di cui sopra.

10.5 Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito cauzionale relativo alla somministrazione di gas e/o di energia elettrica rispetto alla quale avviene la chiusura del rapporto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture non ancora saldate e dei relativi interessi moratori, come previsto al precedente art. 8. Broni si riserva il diritto di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 c.c., senza che il Cliente possa opporre alcuna eccezione o contestazione. A far data dal ricevimento della comunicazione relativa all'avvenuta cessione del credito, il Cliente avrà l'obbligo di effettuare i pagamenti dei crediti ceduti al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall'obbligazione.

#### **ART. 11 VARIAZIONI TITOLARITA' FORNITURA**

11.1 In caso di cessazione di attività o cessione ad altro soggetto/Società dell'utilizzo del/dei Pdf, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scritta a Broni, almeno 30 (trenta) giorni prima della cessione e/o della cessazione dell'attività e/o della cessazione dell'utilizzo del Pdf, con Raccomandata A.R. all'indirizzo: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi 18, 27049 Stradella, PV o tramite PEC all'indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it. Qualora il Cliente non provvedesse all'inoltro delle comunicazioni di cui sopra, quest'ultimo sarà ritenuto obbligato in solido al pagamento dei consumi che Broni continuerà a fatturare.

#### **ART. 12 DIRITTO RECESSO, CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE. PENALI PER MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI RECESSO**

12.1 In conformità all'All. A alla Delibera 302/2016/R/com, come modificato con Delibera 783/2017/R/com del 28/06/2017 e s.m.i. e Allegato A2 alla deliberazione 23 novembre 2017, 783/2017/R/com, così come modificato ed integrato con la deliberazione 196/2019/R/com:

- in caso di cambio Fornitore, è facoltà del Cliente gas domestico o non domestico con consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, e del Cliente elettrico domestico o non domestico con tutti i Pdf forniti in bassa tensione, recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto; il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal Cliente, dovrà esercitare il recesso con le modalità previste dalla regolazione vigente entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del venditore. Per tutte le altre tipologie di Cliente, salvo disposizioni specifiche nei singoli contratti in deroga alle presenti CGF, il Cliente non potrà recedere dal Contratto per i primi dodici mesi di fornitura, trascorsi i quali il Cliente potrà recedere con una delle seguenti modalità: i) tramite il venditore entrante, in forza di apposita procura, mediante invio della richiesta di switching al SII con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi e nel rispetto delle previsioni regolatorie vigenti, ii) oppure direttamente, con invio da parte del Cliente stesso a Broni della comunicazione di recesso, a mezzo raccomandata A/R o PEC, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

Broni, in caso di recesso in assenza del rispetto delle tempistiche di cui al presente comma, applicherà le penali indicate nell'Allegato Economico;

- in caso di recesso per cessazione della somministrazione di gas e/o energia elettrica, il Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, mediante comunicazione scritta e con modalità da permettere la verifica dell'effettiva ricezione al seguente indirizzo: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi n. 18, 27049 Stradella (PV), oppure all'indirizzo mail clienti@bsgaseluce.it. Il preavviso, che dovrà essere pari ad almeno un mese per i Clienti di piccole dimensioni di cui all'Allegato A2 Delibera ARERA 783/2017/R/com, decorre dalla data in cui Broni riceve la comunicazione di recesso. Il recesso, per i Clienti domestici avrà efficacia quindi entro e non oltre un mese dalla ricezione, la data di cessazione della fornitura corrisponderà con quella in cui il Distributore Gas e/o il Distributore Elettrico ne darà notizia a Broni.

Il Cliente è obbligato a rendere possibile al Distributore la rilevazione dei consumi, qualora ciò non sia possibile per fatto imputabile al Cliente e/o non sia possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione sempre per fatti imputabili al Cliente, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi addebitati da Broni in fattura e di quant'altro dovuto (es. eventuali corrispettivi richiesti a Broni dal Distributore).

12.2 Broni ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza alcun onere con un preavviso di 6 mesi. Il preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente. L'esercizio da parte di Broni del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti di cui al precedente articolo 3 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. In conformità a quanto previsto nelle Delibere dell'ARERA 398/2014/R/eel e 102/2016/R/com e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul Pdf, Broni potrà recedere dal Contratto in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

#### **ART. 13 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

13.1 Broni si riserva il diritto di variare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali di fornitura, incluse quelle economiche, quali a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le periodicità di fatturazione etc. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Broni per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le eventuali variazioni unilaterali saranno comunicate in forma scritta a ciascun Cliente interessato, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva la prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. In caso di dissenso, rispetto alla variazione contrattuale proposta, il Cliente ha diritto di recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A.R., secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.

#### **ART. 14 FORZA MAGGIORE. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI A BRONI.**

14.1 In caso di lavori programmati sulle condotte di distribuzione o di trasporto del gas, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione; i tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'ARERA che ne controlla il rispetto da parte del/dei Distributore/i (TUDG periodo regolazione 2020-2025). Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas per causa di forza maggiore. In ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione anticipata del Contratto. La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al Pdf del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. Broni non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al Pdf, salvo che dipendano da fatti imputabili a Broni. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). Broni si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Broni non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempimento verso il Cliente da parte di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempimento non sia imputabile a precedenti inadempimenti di Broni.

#### **ART. 15 IMPOSTE.**

15.1 Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che Broni è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista per gli "usi civili". La normativa fiscale riguardante la somministrazione di gas naturale prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve fare specifica richiesta a Broni. Pertanto l'applicazione di un trattamento fiscale agevolato

(rispetto a quello previsto, in materia di imposte erariali di consumo e di imposte regionali sul gas, con riferimento agli "usi civili" e/o rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria), verrà effettuata da Broni, sulla base di un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente, riportante tutti gli elementi necessari per l'applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verranno applicate le imposte erariali di consumo e le imposte regionali previste per gli "usi civili", nonché l'aliquota IVA nella misura ordinaria.

15.2 Per l'energia elettrica, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato, dall'indicazione della categoria di immobile riportata dal Cliente sulla modulistica contrattuale sottoscritta. In caso di assenza di tale indicazione, l'immobile del Cliente verrà sottoposto al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente. Il Cliente Condominio o titolare di un PdF per "altri usi" o per "servizio pubblico" (secondo le fattispecie definite dal TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi di energia elettrica soggetti a diversa tassazione e qualora non sia stato stipulato con l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare a Broni, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi. Broni procederà, in caso di mancanza di tali comunicazioni, e degli atti con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata a usi soggetti a imposta. Salvo diversa richiesta scritta del Cliente mediante apposita modulistica consegnata dal Fornitore prima della decorrenza della fornitura, Broni si impegna ad effettuare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competenti ed a eseguire i versamenti previsti per legge.

15.3 Sarà cura del Cliente fornire immediatamente a Broni l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego del gas e/o dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati contrattuali e delle suddette altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni) e manleva Broni da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Broni fosse tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risultino una minore tassazione dovuta alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni rimborso da Broni al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Broni ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Broni avrà ottenuto il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.

15.4 Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, dichiara di aver ricevuto il modello predisposto per la comunicazione dei dati catastali e la nota informativa per la compilazione del modello stesso, e si impegna a trasmettere tempestivamente il modello debitamente compilato e sottoscritto alla sede legale di Broni. La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.

15.5 I Clienti "Produttori di Energia Elettrica" si impegnano a compilare e ad inviare a Broni entro dieci giorni dall'attivazione della fornitura, o dell'attivazione della produzione di energia elettrica, l'allegato "Format Produttori Previsione Oraria" completo in ogni sua parte e contenente la previsione oraria di prelievo di energia elettrica del punto di prelievo per il periodo di fornitura contrattualizzato.

#### **ART. 16 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI**

16.1 Broni comunica sul proprio sito internet [www.bronistradellagaseluce.it](http://www.bronistradellagaseluce.it) i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito, presso i propri Sportelli commerciali e nella documentazione contrattuale rilasciata al cliente rende altresì disponibile un modulo stampabile per l'inoltro di eventuali reclami. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Broni un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto (gas, elettrico o entrambi) e, in caso di reclamo per fatturazione anomala, indicando anche il dato dell'autolettura e la relativa data. I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito internet suindicato, nonché ai seguenti recapiti: via posta – Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., Direzione Generale - Gestione Reclami via Verdi 18, 27049, Stradella (PV); via email – [clienti@bsgaseluce.it](mailto:clienti@bsgaseluce.it).

16.2 Se dopo aver inviato il Reclamo, il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall'invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore, può proporre il tentativo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, come da disciplina contenuta nel TICO, ovvero dinanzi ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, con esclusione delle controversie a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) oggetto delle procedure speciali individuate dall'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fatti salvi eventuali profili risarcitori. L'elenco aggiornato a cura dell'ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è accessibile dal sito di Broni mediante apposito link o accedendo direttamente al sito web dell'ARERA [www.arera.it](http://www.arera.it). Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l'indirizzo mail [serviziocconciliazione@acquirenteunico.it](mailto:serviziocconciliazione@acquirenteunico.it) o contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Il tentativo di conciliazione

è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari. Per accedere al Servizio di conciliazione dell'Autorità è necessario procedere con la registrazione all'apposito sistema telematico e compilare l'apposito Modulo di Richiesta di attivazione della procedura di conciliazione. Il Cliente finale domestico può presentare il modulo di cui sopra anche tramite posta (Servizio Conciliazione c/o Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Delmonte, 45 cap: 00197 Roma) o fax (0680112087) al Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura. Il modulo ed i dettagli relativi alla procedura obbligatoria di conciliazione possono essere reperiti accedendo al seguente link <http://www.autorita.e-nergia.it/it/schede/C/faq-servconc.htm>

#### **ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

17.1 Al contratto si applica la legge italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata o connessa con il Contratto, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un condominio o un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 18 CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DI BRONI**

18.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Broni della propria posizione contrattuale a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente che concerna uno o più PdF del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Broni per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori, fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di Broni dopo richiesta scritta.

#### **ART. 19 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS**

19.1 Il Cliente si impegna a mantenere l'Impianto Interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Contatore Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e/o del Distributore Elettrico e dovrà permettere a quest'ultimo l'accesso al proprio impianto. È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico; pertanto il Cliente risponde di eventuali danni arrecati al Contatore Gas e/o al Contatore Elettrico derivanti da incuria o intemperie.

#### **ART. 20 RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS NATURALE**

20.1 L'accettazione della Proposta di Contratto da parte di Broni, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle condotte fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere le autorizzazioni di sua pertinenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di Broni per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle condotte di distribuzione nel corso della vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico di Broni alcun onere.

#### **ART. 21 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

21.1 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del "Modello 231 Parte Generale", che include anche il Codice Etico Broni Stradella Gas e Luce, elaborato da Broni in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è disponibile mediante richiesta a [clienti@bsgaseluce.it](mailto:clienti@bsgaseluce.it) e il Cliente, in ogni momento, avrà inoltre la facoltà di richiedere a Broni la consegna della copia cartacea, salvo il diritto di Broni di richiedere il rimborso spese.